N. 00421/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00045/2014 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 45 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Flavio D'Aliessi, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Borgato Pagotto, con domicilio *ex lege* presso la segreteria del Tribunale;

contro

Comune di Vittorio Veneto in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Paola Costalonga, Barbara Colla, con domicilio *ex lege* presso la segreteria del Tribunale;

per l'annullamento

del provvedimento 7.11.2013 prot. n. 33098 del Comune di Vittorio Veneto con il quale è stato respinto il progetto edilizio.
Nonchè con i motivi aggiunti depositati il 27/2/2014

per l'annullamento del provvedimento di silenzio-rigetto della domanda di permesso di costruire, ex art. 20, commi 6 e 9 DPR 380/2001, come sostituito dal D.L. n. 69/2013 convertito in L. n. 98/2013.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vittorio Veneto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il presente ricorso ha ad oggetto gli atti del procedimento attivato dal ricorrente per ottenere il premesso di costruire per ampliare un fabbricato ad uso residenziale, ai sensi della L.R. 14/2009 e 13/2011 sul c.d. Piano Casa.
In particolare, con il ricorso principale D'Aliessi Flavio ha impugnato il parere negativo adottato dalla quarta commissione consiliare del Comune di Vittorio Veneto, comunicato con nota dell'ufficio edilizia del 7 novembre 2013; mentre, con ricorso per motivi aggiunti, ha impugnato il provvedimento di silenzio-rigetto formatosi, per decorso del tempo, sulla medesima domanda di permesso di costruire.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, come già osservato nell'ordinanza cautelare di rigetto del 30 gennaio 2014, va ribadita la natura endoprocedimentale del parere della IV commissione consiliare impugnato con il ricorso principale, parere che è poi degradato ad atto presupposto una volta che sulla domanda di permesso di

costruire si è formato il silenzio-rigetto impugnato con il ricorso per motivi aggiunti.

Ciò premesso, con riferimento a tale ultimo ricorso e all'eccepito - con il primo motivo - difetto di motivazione del silenzio-rigetto, si osserva che tale vizio non è predicabile nei confronti dei provvedimenti impliciti come quello in esame, i quali sono ontologicamente privi di motivazione.

Tale provvedimento tacito di diniego del permesso di costruire è invece impugnabile per il suo contenuto precettivo, con onere in capo al ricorrente di dimostrare la compatibilità del progetto presentato rispetto alla normativa urbanistico- edilizia vigente.

Tale dimostrazione, nel caso di specie, non è stata fornita dal ricorrente.

Come osservato dagli organi consultivi del Comune (C.E.I. e IV Commissione Consiliare) nei rispettivi pareri, infatti, il manufatto ad uso ghiacciaia in questione risulta censito e schedato come elemento puntuale di pregio caratterizzante il contesto storico e risulta vincolato, ai sensi degli artt. 37 e 41 delle n.t.a., con grado di protezione "1".

Ed invero la scheda puntuale A4 3 P001 allegata al P.R.G. censisce, evidentemente, l'intero fabbricato (così descritto: "*ghiacciaia praticabile con volta interna, portale ad arco in pietra*") fra gli "elementi puntuali da tutelare", e non solamente alcune parti di pregio dello stesso, costituite dalla volta interna e dal portale. Viceversa, l'interpretazione riduttiva della scheda offerta dal ricorrente secondo la quale oggetto di tutela quali "elementi puntuali" sarebbero solo il portale in pietra e la volta interna, non trova alcuna giustificazione né letterale né logica; non sarebbe infatti razionale limitare il grado di tutela più elevato solo ad alcune parti dell'edificio consentendo la modifica delle altre parti. La ghiacciaia in questione, invece, presenta nel suo complesso un valore storico e testimoniale, e verrebbe

snaturata sia con l'eliminazione di alcune sue parti, sia con l'aggiunta di altri elementi estranei alla sua struttura originaria.

Pertanto, ai sensi della delibera del consiglio comunale n. 37/2001, come modificata dalla delibera n. 16/2012, ed ai sensi dell'art. 37 delle n.t.a., tale manufatto non risulta suscettibile di applicazione della L.R. 14/2009 sul piano casa, essendo consentiti su di esso solo interventi di tipo conservativo.

Stante la natura vincolata del provvedimento impugnato, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto - eccepita con il secondo dei motivi aggiunti - non produce alcun effetto invalidante, dovendo trovare applicazione l'art. 21 octies, 2° comma, L. 241/1990.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Nondimeno, in ragione della peculiarità della fattispecie, si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)